

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VERA VITA

STATUTO

**Art. 1. - Costituzione, denominazione, sede e durata.**

- 1.1.** Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione non commerciale operante nel settore culturale, in quello per la promozione della dignità e delle esigenze della persona con infermità nonché ricreativo che assume la denominazione " ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'VERA VITA' ", denominazione anche abbreviata in " A.P.S. 'VERA VITA' ".
- L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di associazioni non riconosciute ed associazionismo.
- L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
- I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
- 1.2.** La sede legale dell'Associazione è in Cologna Veneta (Verona), Via XX Marzo n. 32.
- 1.3.** La variazione della sede legale è deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli associati.
- Tuttavia, se il trasferimento della sede legale è contenuto nel territorio del medesimo Comune, esso non comporta modifica statutaria.
- Anche al Consiglio Direttivo è data facoltà di mutare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, ma solo a condizione che lo spostamento sia contenuto nel territorio del medesimo Comune.
- La variazione della sede legale dovrà sempre soddisfare criteri di adeguatezza in relazione all'esigenza di ospitare gli associati e di custodire le attrezzature e le suppellettili necessari allo svolgimento delle normali attività.
- L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
- L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità od anche solo la semplice opportunità, di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti sia temporanei, od anche, se del caso, sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico, ai fini di una migliore organizzazione delle attività sul territorio e/o per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative e/o per una più diffusa partecipazione ad esse.
- 1.4.** La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.5.** L'associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, ipotesi disciplinata dal successivo art. 25.

Art. 2. - Natura e finalità.

- 2.1.** L'Associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale, ed è costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
- Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
- Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, formativi e didattici, solidaristici e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità sociale, impegnandosi ad esercitare con lealtà la propria attività nell'osservanza dei principi e delle norme, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.
- L'associazione opera nel settore culturale, con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza e della valorizzazione dell'arte, della storia e dei temi dell'ambiente, nonché per la promozione della dignità e delle esigenze della persona con infermità, oltreché in quello ricreativo.
- L'associazione ha come scopo lo svolgimento, preferenzialmente nei confronti dei giovani in età scolare e fino al completamento degli studi anche universitari e soprattutto dei giovani con infermità fisiche e/o psichiche e



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VERA VITA" - STATUTO

delle rispettive famiglie, di attività a carattere formativo, educativo, ausiliare e ricreativo in ogni ambito della cultura, in particolare delle espressioni artistiche e storiche, dei temi ambientali nonché di attività per l'individuazione delle esigenze di assistenza delle persone aventi infermità e per lo studio e la proposta dei rimedi per la loro possibile soddisfazione, attività che ricomprendono anche tutte quelle propedeutiche e collegate.

2.2. Per realizzare le proprie finalità, l'Associazione si propone di:

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini, favorendo la conoscenza, la coesione, la solidarietà ed il divertimento;
- organizzare corsi, anche didattici, per l'accostamento alla pratica di dette attività ed in quelle propedeutiche e/o collegate, nonché corsi di aggiornamento e perfezionamento, salva la partecipazione a corsi analoghi organizzati da altri soggetti ed enti;
- organizzare attività di conoscenza, studio e proposta ed iniziative di tutela e promozione in relazione ad ogni espressione culturale, artistica, storica e di ogni esigenza ambientale, anche mediante la promozione di ricerche ed indagini a carattere scientifico od anche mediante l'adesione ad altre associazioni, enti o altre organizzazioni, coadiuvanti rispetto al raggiungimento degli obiettivi associativi, salva la partecipazione ad attività analoghe organizzate da altri soggetti ed enti;
- organizzare incontri, seminari, dibattiti ed iniziative per la diffusione della conoscenza circa le espressioni culturali, artistiche, storiche e le caratteristiche ed esigenze ambientali, con particolare riferimento al territorio un tempo coincidente con il Mandamento del Colognese, salva la partecipazione ad analoghi incontri, seminari e dibattiti organizzati da altri soggetti ed enti;
- organizzare incontri, seminari, dibattiti ed iniziative per la diffusione della conoscenza circa le disfunzioni/patologie, che, particolarmente in età giovanile, possono colpire il corpo ed il cervello dell'uomo od il funzionamento della sua psiche, nonché circa le più aggiornate scoperte medico-scientifiche ed i progressi della ricerca in materia, le possibili avvertenze ed esigenze ai fini dell'assistenza della persona bisognosa di aiuto, le eventuali cure ed i possibili rimedi, e ciò anche al fine di ottenere la più diffusa sensibilizzazione dell'opinione pubblica in proposito, in particolare al fine di individuare le esigenze di assistenza delle persone aventi determinati tipi di infermità e per lo studio e la proposta dei rimedi per la loro possibile soddisfazione, salva la partecipazione ad analoghi incontri, seminari e dibattiti organizzati da altri soggetti ed enti;
- organizzare iniziative che favoriscano lo scambio di esperienze ed informazioni tra gli associati e tra questi e l'ambiente esterno, con la promozione ed organizzazione di corsi, manifestazioni, mostre, seminari, gite ed escursioni, salva la partecipazione a iniziative analoghe organizzate da altri soggetti ed enti;
- organizzare attività a carattere ludico e, episodicamente, sportivo-dilettantistico di formazione ricreativa, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione, salva la partecipazione ad attività analoghe organizzate da altri soggetti ed enti;
- gestire attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento di tutto quanto ha attinenza con le predette attività;
- in relazione a tutto quanto sopra, aiutare la tutela e/o conservazione e/o recupero delle espressioni culturali, storiche, artistiche ed ambientali, in particolare di quelle aventi attinenza col territorio un tempo coincidente con il Mandamento del Colognese, nonché gli studi e le ricerche in ambito medico-sanitario ed anche scientifico più in generale, previa le debite autorizzazioni amministrative, ove necessarie;
- in relazione a tutto quanto sopra, stimolare e supportare le Istituzioni, ad ogni livello politico ed amministrativo, collaborando con esse mediante segnalazioni, idee, progetti, iniziative ed interventi.

Art. 3. - Attività.

3.1. L'Associazione, nell'esercizio delle proprie attività, potrà, tra l'altro:

- gestire, condurre, mantenere (in via ordinaria e straordinaria) beni mobili, immobili ed universalità;
- organizzare e gestire incontri, dibattiti, corsi, stage, seminari, mostre, rassegne, escursioni e manifestazioni in genere;
- organizzare e gestire iniziative di carattere ricreativo e ludico come a titolo di esempio gite, turismo sociale e feste;
- svolgere attività didattica, anche in ambito scolastico, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività di interesse associativo;

- avanzare proposte agli enti pubblici, stimolandone l'interesse ed il coinvolgimento nei confronti delle attività di interesse associativo;
- organizzare, in occasione dello svolgimento delle attività di cui sopra, anche un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo degli associati nonché degli eventuali ospiti;
- in generale, adottare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni, in Italia e all'estero, iniziative attinenti le attività di interesse associativo ed intese a promuovere e a sviluppare i valori della conoscenza, della solidarietà e della tolleranza, riconosciuti quale tessuto fondamentale della vita democratica ed in particolare dell'associazionismo;
- qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano:

- a) adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ed adesioni ad altri enti ed organismi, che siano in accordo con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto;
- b) la stipulazione di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti;
- c) atti e operazioni intese alla messa a disposizione delle proprie strutture e capacità operative in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private;
- d) atti di gestione di particolari servizi ed iniziative;
- e) atti e operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi;
- f) atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.

- 3.3. Per l'esclusivo ed il migliore raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà acquisire a qualsiasi titolo, possedere e gestire immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, instaurare partnership con enti ed organizzazioni locali, nazionali ed internazionali aventi le medesime finalità e/o sostenerne in qualsiasi modo l'attività, assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei propri scopi, secondo quanto previsto dalla legge.
- 3.4. Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e ad esclusivo scopo di autofinanziamento, l'associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante l'offerta di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi contabili applicabili, ivi compresa l'eventuale tenuta di una contabilità separata.
- 3.5. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate. L'Associazione, tuttavia, potrà svolgere attività direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.6. La vita dell'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento che, approvato secondo le norme statutarie, si renda necessario per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 4. - Adesione ad altri enti ed organismi nazionali ed internazionali.

- 4.1. L'Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie, purché non in contrasto con il presente Statuto, di quelle associazioni, circoli od enti, sia nazionali che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.

Art. 5. Prestazioni degli associati.

- 5.1. L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale prevalentemente dell'attività volontaria degli associati, prestata in forma libera e gratuita.
- 5.2. L'Associazione, in caso di necessità, può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, secondo le norme di legge di riferimento.

Art. 6. Associati.





- 6.1. Il numero degli associati è illimitato.
- Possono chiedere di divenire associati tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, anche non riconosciute, che condividono gli scopi dell'Associazione e che accettano il presente Statuto e il regolamento interno.
- In particolare, all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri, anche se minori, che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo associativo.
- I minori potranno partecipare alle attività associative a condizione che siano autorizzati da entrambi i genitori o comunque da chi esercita la potestà.
- 6.3. Mediante la domanda d'iscrizione, gli associati eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione per i rapporti associativi.
- 6.4. Gli associati si suddividono in:
- A. Fondatori:** i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.
 - Sono equiparati agli associati fondatori gli altri associati cui, per unanime volontà degli associati fondatori firmatari, è conferito il titolo con delibera da iscriversi nel libro degli associati.
 - B. Ordinari:** i soggetti che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono l'apposito modulo di adesione, approvato dal Consiglio Direttivo come previsto dal successivo art. 7, versando una specifica quota associativa.
 - C. Onorari:** i soggetti ai quali l'Associazione attribuisce particolari meriti e deve particolare riconoscenza per la loro opera a favore dell'Associazione medesima.
 - Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati, eccezion fatta per il diritto di voto.
- 6.5. Chi chiede l'ammissione quale Associato Ordinario dovrà specificare le proprie generalità complete impegnandosi a versare la quota associativa annuale.
- 6.6. L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione a Associato Ordinario è il Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere motivato.
- 6.7. Tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante elargizioni di denaro o di qualsiasi altra natura non entreranno per ciò stesso a far parte del novero degli associati, dovendo considerarsi meri sostenitori esterni sino all'eventuale presentazione da parte loro dell'apposita domanda di ammissione.
- 6.8. La quota associativa annuale è intrasmissibile.
- 6.9. Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.), non è ammessa la qualità di "associato temporaneo".

Art. 7. - Modalità di ammissione.

- 7.1. Per essere ammessi tra gli associati è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
 - dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.
- 7.2. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minori, la stessa dovrà essere controfirmata da entrambi i genitori o da quello tra loro che esercita la potestà genitoriale o comunque dal soggetto che ne esercita la potestà.
- Chi tra i predetti soggetti sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
- 7.3. E' compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione.
- 7.4. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota associativa e l'accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera associativa, acquisendo quindi la qualifica di associato a tutti gli effetti.
- Nel caso la domanda fosse respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto e atto deliberativo dell'organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l'adesione all'Associazione.

- 7.5. La tessera rilasciata all'associato contestualmente al versamento della quota ha valore per tutto l'anno associativo.

Essa è rinnovabile con il solo versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di altra domanda di ammissione.

È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97.

Art. 8. - Diritti e doveri degli associati.

- 8.1. Gli associati Fondatori ed Ordinari hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l'elezione degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.
- 8.2. Gli associati Fondatori ed Ordinari hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi.
- 8.3. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività ed iniziative sociali organizzate dall'Associazione o cui essa partecipa nonché di frequentare i locali dell'Associazione, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.
- 8.4. Gli associati Fondatori ed Ordinari hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 8.5. Gli associati Fondatori ed Ordinari svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- 8.6. Gli associati Fondatori ed Ordinari sono tenuti:
1. al pagamento annuale della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo; il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione dell'associato per morosità;
 2. a corrispondere eventuali integrazioni della cassa dell'Associazione mediante versamenti di quote straordinarie;
 3. all'osservanza dello Statuto e del regolamento interno, ove adottato, nonché delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.
- 8.7. Gli associati decaduti non possono richiedere il rimborso delle quote associative versate e/o dei contributi volontari e non possono avanzare alcuna richiesta di diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
- 8.8. Gli associati dimissionari possono chiedere, previa richiesta scritta, la restituzione di oggetti o materiali forniti in prestito all'Associazione.
- La restituzione deve essere autorizzata ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- 8.9. Non è possibile richiedere il pagamento di alcun corrispettivo o compenso, nemmeno a titolo di noleggio, nel caso di materiali o attrezzature prestati all'Associazione e nemmeno alcun rimborso per eventuali danni subiti dagli stessi o per il loro deterioramento durante il periodo di adesione.

Art. 9. - Scioglimento del singolo rapporto associativo.

- 9.1. Lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente ai singoli associati, a qualsiasi categoria essi appartengano, può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte (od estinzione nel caso di persona giuridica) e per esclusione.
- 9.2. L'associato può essere escluso quando
- è constatata la sua mancata ottemperanza alle norme statutarie od alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - arreca danni morali o materiali all'Associazione ed alla sua immagine, mediante il compimento di atti lesivi verso l'Associazione od i suoi associati o comunque disonorevoli od in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto;
 - intervengono gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;





ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VERA VITA" - STATUTO

- 9.3. L'esclusione del singolo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e con atto motivato, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato e salvo la successiva ratifica da parte dell'Assemblea.
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata personalmente all'associato interessato per iscritto ed alla sua residenza o domicilio.
L'esclusione ha effetto dal momento in cui l'associato ne riceve comunicazione scritta.
- 9.4. Gli associati che si rendono morosi nel pagamento del contributo associativo hanno diritto a ricevere da parte del Consiglio Direttivo una diffida scritta di pagamento prima dell'adozione della delibera di loro esclusione.
Gli associati esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo a seguito del pagamento di una nuova quota d'iscrizione.
- 9.5. Gli associati esclusi possono opporsi alla deliberazione della propria esclusione presentando, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso scritto al Consiglio Direttivo.

Art. 10. - Intramissibilità delle quote sociali.

- 10.1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 460/97, tutte le quote associative ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 11. - Finanziamento dell'Associazione.

- 11.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
- quote degli associati, ordinarie e straordinarie, che non sono rivalutabili né restituibili e che possono essere richieste:
 - all'atto dell'ammissione;
 - per il rinnovo annuale della tessera;
 - quale contributo straordinario;
 - a fronte di particolari attività svolte.
 - entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
 - erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati.
- 11.2. Altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

Art. 12. - Patrimonio associativo.

- 12.1. Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito:
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione all'atto della costituzione nonché di quello del quale nel seguito l'Associazione divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria, anche a titolo di lascito o donazione;
 - dall'eventuale fondo di riserva.
- 12.2. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, nemmeno in forma indiretta, né pretendere la propria quota ed esso deve essere destinato, sotto qualsiasi forma, esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
- 12.3. Le fonti di entrata dell'Associazione sono rappresentate da:
- a. quote d'iscrizione all'Associazione;
 - b. contributi volontari degli associati;
 - c. sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari anche da parte di non associati;
 - d. contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati;
 - e. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - f. altre entrate compatibili con le finalità associative dell'associazionismo di promozione sociale;
 - g. ogni altra eventuale entrata.

- 12.4. I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere redistribuiti e/o divisi tra gli associati.
- 12.5. I fondi occorrenti per la ordinaria gestione possono essere depositati presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo con un criterio di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o da un suo delegato.
Ogni movimentazione di denaro deve essere giustificata e registrata su apposito registro di bilancio.
- 12.6. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere liquidato e devoluto ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione e ciò nel rispetto dell'indicazione formulata in proposito dalla stessa Assemblea all'atto dello scioglimento.

Art. 13. - Anno ed esercizio associativo.

- 13.1. L'anno associativo coincide con l'anno solare e l'esercizio dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- 13.2. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza semplice (cinquanta più uno) dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività associative.

Art. 14. - Bilancio (Rendiconto economico-finanziario).

- 14.1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve presentare per l'approvazione all'Assemblea degli associati il bilancio dell'esercizio medesimo, sotto forma di rendiconto economico-finanziario a consuntivo.
- 14.2. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 14.3. Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Art. 15. - Utili e residui attivi.

- 15.1. Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:
- a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in accordo con gli scopi dell'Associazione od al fine di realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture associative esistenti;
 - al fondo di riserva.

Art. 16. - Divieto di distribuzione degli utili.

- 16.1. Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.), è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tra gli associati proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 17. - Rappresentanza legale.

- 17.1. La rappresentanza legale dell'Associazione, a tutti gli effetti ed anche in giudizio, spetta al Presidente, che la esercita ai sensi di legge.

Art. 18. - Organi sociali.

- 18.1. Sono Organi dell'Associazione:
- a. L'Assemblea degli associati;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente.





ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VERA VITA" - STATUTO

18.2. Le cariche associative sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo stabilisce criteri per riconoscere eventuali rimborsi delle spese occorse per lo svolgimento delle attività associative.

Art. 19. - L'assemblea.

19.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e dagli Associati Fondatori ed Ordinari.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

19.2. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano, o inviata per fax, posta elettronica, sms o altra forma di messaggistica elettronica a ciascun associato, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, il termine di avviso può essere ridotto a tre giorni.

L'annuncio deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti gli associati.

19.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente oppure dal Consiglio Direttivo, ogni qual volta quest'ultimo organo lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo nonché di quello preventivo, se l'Associazione decida di presentarlo.

19.4. L'Assemblea deve essere inoltre convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.

Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

19.5. L'Assemblea deve essere altresì convocata per:

- l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo ogni tre anni;
- la discussione e le eventuali deliberazioni concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione;
- la discussione e l'approvazione dei programmi di attività e della relazione associativa;
- la discussione e l'indicazione agli organi associativi dei criteri e delle linee-guida cui attenersi nell'esercizio dell'attività gestionale;
- la ratifica della sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- la ratifica della quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- la ratifica dell'esclusione degli associati;

L'associazione, inoltre, può deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, quali, ad esempio:

- l'approvazione dei rimborsi massimi previsti per le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dagli associati, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione, spese che devono essere opportunamente documentate;
- l'approvazione delle modalità per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione nonché di un eventuale ammontare massimo dei compensi correlativi;
- la nomina di uno o più Presidenti Onorari, scelti tra le persone, anche non aderenti all'Associazione, che per le loro qualità professionali, culturali, sportive ed umane hanno perseguito gli stessi scopi dell'Associazione e che possano conferire prestigio alla medesima.

All'Assemblea compete infine deliberare in merito alle azioni di responsabilità nei confronti del Presidente nonché del Consiglio Direttivo e dei suoi singoli membri, secondo i criteri di legge.

19.6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea o, in assenza pure di quest'ultimo, da altro associato.

- 19.7. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
- 19.8. L'Assemblea deve essere riunita in seconda convocazione almeno il giorno successivo alla prima. L'Assemblea s'intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero degli associati intervenuti ed aventi diritto al voto.
- 19.9. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice (cinquanta più uno) dei votanti. Il Presidente è eletto a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
- 19.10. Ogni associato Fondatore ed Ordinario, purché in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto a un voto.
Non è consentito il voto per delega.
Gli associati Onorari possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea ma non hanno diritto di voto.
- 19.11. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - e. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.
- In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione deve essere predisposto il foglio delle presenze.
- 19.12. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo l'associato deve essere in regola con il versamento della quota associativa e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione e non deve aver avuto, o non deve avere in corso, provvedimenti disciplinari.
- 19.13. Ogni associato può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.
- 19.14. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non associati.
Il verbale dà atto in modo sintetico della discussione in ordine ad ogni punto previsto all'ordine del giorno ed in modo analitico (chi ha votato come) dei risultati finali dell'eventuale deliberazione di volta in volta adottata.
Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che l'ha redatto nonché controfirmato da tutti i membri del Consiglio direttivo presenti, è conservato agli atti presso la sede dell'Associazione e ogni associato può prenderne visione.

Art. 19 bis. - Assemblea straordinaria.

- 20.1. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure da almeno un terzo degli associati, su richiesta motivata e con predisposto ordine del giorno.
La convocazione avviene nei modi e tempi previsti all'Assemblea Ordinaria di cui al precedente art. 19.
- 20.2. L'Assemblea Straordinaria degli associati:
- delibera su provvedimenti urgenti ed importanti per il normale proseguimento delle attività e scopi dell'Associazione con la presenza della metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza semplice (cinquanta più uno) degli associati presenti;
 - approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza semplice (cinquanta più uno) degli associati presenti;
 - scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati presenti;





ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VERA VITA" - STATUTO

Art. 20. - Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.

- 20.1.** Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi associativi, adottando tutti i provvedimenti necessari all'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione.
- 20.2.** In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e dare esecuzione a tutti gli atti di straordinaria amministrazione previamente deliberati o quantomeno successivamente ratificati dall'Assemblea;
 - prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento e ogni altro atto dovuto nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei collaboratori retribuiti;
 - redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione nonché quello preventivo, qualora l'Associazione decida di presentarlo, e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere un rendiconto annuale riepilogativo delle attività svolte dall'Associazione;
 - sottoporre alla ratifica dell'Assemblea l'importo delle quote associative annue e gli eventuali contributi straordinari;
 - determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
 - redigere i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione;
 - redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione;
 - sottoporre alla ratifica dell'Assemblea l'esclusione degli associati;
 - nominare uno o più associati allo svolgimento di determinati incarichi, da svolgere anche in collaborazione con il Presidente, nonché delegare al singolo associato o a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 21. - Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento.

- 21.1.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, tra cui il Presidente, designati nell'Atto Costitutivo al momento della costituzione dell'Associazione e successivamente eletti dall'Assemblea ogni tre anni tra gli associati come previsto dall'art. 19.
- 21.2.** Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli associati regolarmente tesserati, in regola con pagamento della quota sociale, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, che non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni da parte di altre organizzazioni sportive in genere per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- 21.3.** In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero consiglio direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo utilizzando l'elenco dei non eletti, sostituzione che deve essere ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed ha effetto sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Nel caso non sia possibile procedere al sistema d'integrazione del consiglio direttivo mediante il sistema di cooptazione dei non eletti, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile.

Qualora l'assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromesso il funzionamento del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria per le elezioni integrative dovrà essere convocata entro trenta (30) giorni e tenuta nei successivi quindici (15) giorni.

I singoli consiglieri sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati, anche non consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i singoli componenti uscenti. Anche l'intera composizione del Consiglio Direttivo può essere confermata in blocco ma solo per un unico nuovo mandato.

In caso di dimissioni del Presidente o di mancanza di almeno la metà dei consiglieri, gli altri possono procedere esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, convocando prontamente l'Assemblea, affinché quest'ultima elegga nuovamente l'intero Consiglio Direttivo.

- 21.4.** Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso (uno, nel caso i consiglieri siano nel numero minimo di tre) ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima.
In caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
La convocazione della riunione segue le stesse modalità di avviso previste per l'Assemblea degli associati.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 22.5.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.
- 22.6.** La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti.
- 22.7.** Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
- 22.8.** Delle deliberazioni è redatto verbale a cura di chi svolge le funzioni di Segretario ed esso è sottoscritto, oltreché dal Segretario, dal Presidente e da tutti i membri presenti.
Il verbale dà atto degli argomenti discussi, delle deliberazioni e dei loro esiti.
- 22.9.** I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Art. 22. - Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo.

- 22.1.** E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche amministrative in altre società od associazioni svolgenti attività analoghe a quelle della presente associazione.
- 22.2.** Tutte le cariche associative e gli incarichi istituzionali conferiti ai membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo ratificato dall'Assemblea.

Art. 23. - Il Presidente.

- 23.1.** Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati, anche non consecutivi.
- 23.2.** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti, esercitando i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione nonché, previa delega del Consiglio Direttivo e su decisione del medesimo, eventuali particolari poteri, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- a. la predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
 - b. la redazione della relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
 - c. la vigilanza sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
 - d. la determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
 - e. l'emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
- 23.3.** In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
- 23.4.** Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione.



I provvedimenti urgenti del Presidente sono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 24. - Controversie tra gli associati.

- 24.1. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di VERONA.

Art. 25. - Scioglimento dell'associazione.

- 25.1. L'Assemblea può decidere lo scioglimento dell'Associazione o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile.
- 25.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più Commissari Liquidatori che assumono i poteri degli Organi associativi con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione, secondo le indicazioni ricevute in proposito dall'Assemblea con votazione a scrutinio palese.
- La deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio avviene con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

Art. 26. - Devoluzione del patrimonio residuo.

- 26.1. Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.), in caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe a quelle della presente associazione secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.

- 27.1. La disciplina della materia relativa ai provvedimenti disciplinari è integralmente demandata all'approvazione da parte dell'Assemblea di un "Regolamento disciplinare", recante la graduazione di tali provvedimenti, l'indicazione del Consiglio Direttivo quale organo competente ad adottarli e secondo quali maggioranze nonché la previsione delle modalità che dovrà osservare il procedimento correlativo, in particolare a tutela e garanzia dei diritti di difesa dell'interessato, cui andrà riconosciuta la facoltà di impugnazione del provvedimento avanti l'Assemblea Ordinaria.

Art. 28. Rinvio

- 28.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. del Codice Civile e
- in quanto applicabili per identità di ratio, alle norme sulle associazioni riconosciute;
 - al D. Lgs. n. 460/97 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale");
 - per la disciplina delle associazioni di promozione sociale, alla Legge Nazionale 7 dicembre 2000, n. 383, all'art. 43 ("Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale") della Legge Regionale 13 settembre 2001 n. 27 nonché all'art. 1 ("Convenzioni con le Associazioni di Promozione Sociale") ed all'art. 2 ("Disposizioni a sostegno delle Associazioni di Promozione Sociale") della legge Regionale 16 agosto 2002 n. 28 ed alle loro successive eventuali modifiche;
- alle norme di settore attualmente vigenti.

